



ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTELEONE-PASCOLI"

Viale della Pace - 89029 Taurianova RC

Tel. 0966/611469 fax 0966/614433

C.M. RCIC86400Q C.F. 91021480800

Prot. n. 1144/A24

Taurianova, 19/03/2020

- Al Sig. Prefetto della Provincia di Reggio Calabria
protocollo.prefrc@pec.interno.it
- Al Sig. Questore della Provincia di Reggio Calabria
urp.quest.rc@pecps.poliziadistato.it
 - Al Sig. Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it
- Al Sig. Commissario Straordinario del Comune di Taurianova
comune.taurianova@asmepec.it
- All'Ufficio Scolastico Regionale della Regione Calabria
drcal@postacert.istruzione.it
- All'Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Calabria
usp.rc@postacert.istruzione.it
Al Comando Carabinieri di Taurianova
trc25568@pec.carabinieri.it
 - Al Dipartimento della funzione pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it
- Alle Scuole della provincia di Reggio Calabria
- All'Albo / Sito Web I.C. Monteleone Pascoli
<https://www.icmonteleonepascoli.edu.it>

Oggetto: Apertura ridotta dell'I.C. "Monteleone Pascoli".
Pandemia da COVID-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale viene superato il regime

sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporale di svolgimento della prestazione lavorativa;

VISTA la Nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020, nella quale viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), la RSU di Istituto, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare la tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici Scolastici Regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;

VISTA la Nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279 del 08.03.2020;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera r del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato.

CONSIDERATO che lo smart working è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, prioritariamente, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l'esercizio del diritto allo studio degli alunni;

VISTA la Nota MIUR n.323 del 10.03.2020 nella quale viene ribadita la necessità di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da coronavirus, per cui ogni accortezza che la faciliti è non solo lecita e legittima, ma anzi doverosa;

VISTO l'art. 1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza, principio questo ripreso dalla Nota MIUR n. 351 del 12.03.2020;

VERIFICATO che in atto si prevedono poche attività indifferibili da svolgere necessariamente in presenza;

VISTA la Nota MIUR 351/12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale;

VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali, assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e nel contempo prevede modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria, di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi, di cui alla Legge 22/05/2017 n. 81 e individuano le attività indifferibili in presenza;

PRESO ATTO che una buona parte del personale ATA in servizio risiede fuori comune;

CONSIDERATO che in data 11 marzo 2020 l'OMS ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale per il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento esponenziale dei casi;

TENUTO CONTO: del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18;

CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo, per prevenire il contagio e tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi con l'attivazione di idonee misure di prevenzione.

A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell'istituto e nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione per il quale la salute è diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTO l'art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR);

VISTO l'art. 396, comma 2, lett. I, del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;

VISTO il comma 4, dell'art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al Dirigente Scolastico l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;

VERIFICATO che, stante l'organizzazione degli Uffici così come sopra evidenziato, non si configura ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo proceduto ad autorizzare il personale di segreteria a lavorare in remoto;

VERIFICATO che questa scuola sta comunque garantendo il servizio d'istruzione attraverso la didattica a distanza tramite piattaforme on-line, il registro elettronico, il sito web istituzionale, ecc.;

ASSICURATO che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento ad assicurare la propria presenza in sede;

PREVIA intesa con il DSGA, con il RSPP, il RLS e la RSU dell'Istituto.

DISPONE

Per i motivi sopra indicati, l'apertura ridotta della presente Istituzione Scolastica limitata nella settimana al giorno di martedì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 a decorrere dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020.

L'Ufficio può essere contattato attraverso:

- Numero di telefono: 0966 6114690 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di ogni martedì
- PEO: rcic86400q@istruzione.it
- PEC: rcic86400q@pec.istruzione.it

IL Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93